

steriale del 31 ottobre 2007. Gli esercizi privi di servizi igienici per il pubblico si devono adeguare a tale requisito entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento".

- Di incaricare i Direttori Generali a dare massima diffusione delle stesse ad altri Enti, Organismi ed Associazioni interessate.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1498

Applicazione Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Allegato A, sezione 6.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. dell'Ufficio n° 1, di concerto con il Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermata dal Dirigente del Servizio Assistenza territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;
- Vista la nota circolare n. 11000 del 17.04.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31 agosto 2007, n. 1296 e s.m.i.;

- Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194

Con nota prot n. 24/18168/ATP/2, del 12.12.08 indirizzata ai Direttori dei SIAN e SIAV B dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL veniva divulgata la pubblicazione del D.Lgs 194 del 19/12/08 Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, con invito alla ampia divulgazione a quanti interessati.

L'ambito di applicazione del suddetto Dlgs 194/08 riguarda storicamente le aziende assoggettate ai controlli veterinari (Sez da I a V e parte della VI) ed è stato innovato introducendo il principio della contribuzione anche per le aziende assoggettate ai controlli medici in materia di sicurezza alimentare (parte della sez. VI).

Tale innovazione e le difficoltà di approccio dei Servizi Dipartimentali competenti in materia, unitamente alle difficoltà interpretative circa l'esatta individuazione del soggetto obbligato al pagamento, nonché la ristrettezza del termine di pagamento rispetto alla data di pubblicazione del stesso decreto, ha posto forti incertezze sul piano applicativo.

Al fine di dirimere dubbi e perplessità sono state tenute diverse riunioni specifiche sull'argomento nell'ambito del Coordinamento Tecnico Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare al fine di una uniforme applicazione;

Che a seguito tali riunioni sono state concordate prime indicazioni applicative diramate con nota prot. 24/1079/ATP1-2 del 22/01/09 rinviando a successiva comunicazione ogni altra determinazione del ministero competente ivi compreso la emanazione dei decreti interministeriali sulla modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme rimosse ai sensi del medesimo decreto;

Che all'atto pratico per talune tipologie di imprese alimentari assoggettate al pagamento del contributo quali i "Centri Cottura" e per altri aspetti

come ad esempio la definizione di “tipologia all’ingrosso”, di “controlli contemporanei”, la “coesistenza di più attività registrate o di attività registrate e riconosciute nello stesso stabilimento” e molte altre ancora, hanno reso necessario ulteriori approfondimenti, anche in sede di Coordinamento tecnico Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare, confronti con le Associazioni di categoria, con il Ministero al fine di addivenire a criteri applicativi il più possibile omogenei in ambito nazionale per evitare ricadute sperequative sui comparti produttivi.

Che allo stato dei fatti il decreto interministeriale non è stato ancora emanato, mentre il 17/04/09, con nota circolare prot. n. 11000-P, il Ministero competente ha fornito le indicazioni applicative del D. Lgs. n. 194/08, chiarendo taluni aspetti fondamentali per l’esatta individuazione dei soggetti obbligati al contributo, per le modalità di versamento delle tariffe e dunque per la corretta applicazione del D.Lgs. stesso;

Che in particolare nella stessa circolare alla esplicitazione dell’art. 10 del D.lgs in argomento viene fatto rinvio ad apposito provvedimento regionale per le modalità di versamento delle tariffe dovute, limitatamente a quelle previste dalla sezione 6, consentendo di fatto la concreta applicazione del D.lgs 194/08;

Verificata la necessità, in fase di prima applicazione, di informare gli operatori del settore alimentare (OSA) relativamente a tali indicazioni, al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni citate, nonché riguardo alle modalità di versamento delle tariffe alle ASL territorialmente competenti;

Tenuto conto che la nota circolare prot. n. 11000 del 17.04.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativamente all’art. 10 del decreto legislativo, prevede che, limitatamente alla Sezione 6 dell’Allegato A, l’ammontare delle tariffe possa essere determinato dall’operatore del settore alimentare, tenendo conto delle specifiche contenute nella Sezione medesima anche in relazione alla classe di entità produttiva presunta per l’anno di riferimento (fascia A, B o C), e versato

direttamente all’ASL territorialmente competente, con modalità da stabilirsi in apposito provvedimento regionale;

Atteso che i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall’allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata e che il versamento delle tariffe previste deve essere effettuato dagli operatori del settore alimentare senza una preventiva richiesta da parte della ASL territorialmente competente;

Considerato, dunque, che gli operatori del settore alimentare, solo a seguito della citata circolare ministeriale prot. n. 11000-P del 17.04.09, dispongono delle necessarie informazioni ed indicazioni per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 194/08;

Ritenuto pertanto, in sede di prima applicazione, dover stabilire un termine, dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, entro il quale gli operatori del settore alimentare debbano provvedere al pagamento della tariffa, decorso il quale le competenti AA.SS.LL provvederanno ad una verifica dell’avvenuto pagamento;

Ritenuto altresì che, nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della tariffa entro il termine previsto dal punto precedente, le AA.SS.LL. procederanno alla richiesta di pagamento, maggiorando l’importo dovuto del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a far data dal primo giorno successivo al termine previsto dal presente provvedimento per il pagamento della tariffa;

Che in sede di prima applicazione, per l’anno 2009, si ritiene che le sanzioni e gli interessi maturati nella misura legale di cui all’art. 10, comma 5, si debbano applicare esclusivamente agli operatori del settore alimentare che non hanno proceduto al pagamento della tariffa entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento

Per quanto sopra si ritiene di dover recepire la più volte citata nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 11000 del 17.04.2009 e nel contempo con il pre-

sente provvedimento fornire alle AA.SS.LL., in sede di prima applicazione, opportuni indirizzi operativi e la modulistica necessaria per una corretta ed uniforme applicazione del Decreto 194/08;

Sezione Contabile:

“Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m. e i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dott. F. Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio n° 3 e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

- di recepire le indicazioni applicative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 contenute nella nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 11000 del 17.04.2009, che si allega al presente

provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- che le tariffe di cui all'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, comprensive delle maggiorazioni previste dall'art. 11, commi 1 e 4, del citato Decreto, devono essere versate dall'operatore del settore alimentare, alle ASL competenti per territorio. Tali tariffe sono versate relativamente alla specifica attività svolta e nella misura prevista dal Decreto legislativo stesso, in relazione alla classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento (fascia A, B o C), tenendo conto delle indicazioni contenute nella citata nota ministeriale.
- che, poiché i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata, il versamento delle tariffe previste deve essere effettuato dagli operatori del settore alimentare senza una preventiva richiesta da parte della ASL territorialmente competente;
- che gli operatori del settore alimentare devono effettuare detto versamento sul conto corrente della ASL territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, trasmettendo, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., copia della ricevuta di avvenuto versamento e autodichiarazione della classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento, utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 2 alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che, tenuto conto che per la Sezione 6 non è prevista, da parte delle AA.SS.LL., la preventiva richiesta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 194/08 L., decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, le AA.SS.LL. provvederanno ad una verifica dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'Allegato A - sezione 6 da parte degli operatori del settore alimentare, sulla base delle banche dati ufficiali disponibili (anagrafe registrazioni ASL, banche dati delle ASL, delle Camere di Commercio, dei Comuni);

- che, decorso il termine di cui sopra, nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della suddetta tariffa, le AA.SS.LL. provvederanno alla richiesta di pagamento della tariffa agli operatori del settore alimentare interessati, maggiorando l'importo del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a far data dal primo giorno successivo al 60° giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e sino alla data della richiesta di pagamento, utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - che, con riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente, laddove il competente Servizio Dipartimentale non disponga di elementi per determinare l'importo dovuto sarà presa a riferimento la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C);
 - che in sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le sanzioni e gli interessi maturati nella misura legale di cui all'art. 10, comma 5, si applicano esclusivamente agli operatori del settore alimentare che non hanno proceduto al pagamento della tariffa entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
 - che le ASL provvedano alla più ampia divulgazione del presente atto e rendano disponibili agli operatori del settore alimentare, nelle forme opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;
 - che, al fine dell'opportuna informazione degli operatori del settore alimentare, per il primo anno di applicazione del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, siano rese disponibili sul sito istituzionale della Regione Puglia e delle ASL le disposizioni previste in merito alle modalità di versamento delle tariffe;
 - di demandare ai competenti Uffici del Servizio ATP di dare ampia diffusione del presente provvedimento ad Enti ed Associazioni di categoria interessati;
 - di incaricare il competente Ufficio Regionale per la Comunicazione di dare ampia diffusione del presente provvedimento;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
- Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno
- Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1



*Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLE SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Assessorati alla sanità
Regioni e Provincia Autonoma di Trento
Assessorato all'Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano
Loro sedi

Oggetto:

Indicazioni applicative del decreto legislativo 194/2008 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del reg. ce/882/2004.

Come noto, nella G.U. n 289 del 11/12/2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. CE/882/2004. I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato Decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Questa norma, di derivazione comunitaria, sostituisce il D.Lgs 432/98 e prevede il pagamento di una tariffa, da versare alle ASL di competenza, da parte di ogni attività all'ingrosso di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti. Essa si applica, per talune tipologie di attività (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.), attraverso l'applicazione di tariffe stabilite in rapporto alla reale entità produttiva e, per altre tipologie, attraverso importi forfetari individuati in base a tre classi di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento.

, A seguito delle riunioni svoltesi tra rappresentanti di questo Dipartimento ed i rappresentanti dei servizi veterinari regionali e dei SIAN, è stato concordato di diramare, ai fini di una uniforme applicazione sul territorio nazionale del del DLgs 194/2008 alcuni chiarimenti riportati in allegato alla presente nota.

IL CAPO DIPARTIMENTO

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 194/2008	INDICAZIONI APPLICATIVE
<p>Articolo 1 Campo di applicazione</p>	<p>Per il finanziamento dei controlli, le tariffe vanno applicate solamente alle attività previste dagli Allegati del decreto stesso. Per quanto non ricompreso negli allegati si rinvia, di fatto, ai tariffari regionali già esistenti o da determinare. Allo stato attuale, la produzione primaria deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto, come pure la produzione e la commercializzazione al dettaglio, i sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico.</p> <p>Al fine di identificare le attività che ricadono nella produzione primaria, valgono le definizioni contenute nelle Linee Guida applicative del Reg. CE/852/2004 di cui all'Accordo Stato-Regioni rep. n. 2470 del 9/2/2006.</p>
<p>Articolo 2 Riscossione delle tariffe</p>	<p>Ogni impresa alimentare deve provvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno dei propri stabilimenti. Le Autorità competenti che effettuano i controlli di cui al Regolamento CE 882/2004 provvedono alla riscossione delle tariffe. Per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'articolo 31 del Reg. CE/882/2004, si continuano ad applicare le tariffe già determinate dai diversi provvedimenti regionali, che devono garantire la copertura del costo del servizio.</p>
<p>Articolo 3 Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe</p>	<p>La determinazione delle tariffe viene effettuata in conformità a quanto riportato negli allegati al decreto legislativo. Ai fini della maggiorazione della tariffa di cui al comma 3 dell'art.3, per l'individuazione dell'orario notturno, occorre fare riferimento al contratto collettivo nazionale ed ai contratti decentrati.</p>
<p>Articolo 4 Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta</p>	<p>Sono considerati controlli supplementari quelli effettuati in aggiunta alla normale programmazione di cui al Reg. CE/882/2004 e svolti a seguito di non conformità rilevate nell'attività di controllo ordinario o in fase di vigilanza, e che rendono necessaria la verifica della rimozione delle stesse. Ricadono in questa fattispecie anche le verifiche effettuate su richiesta di altri Organismi di controllo (es. N.A.S.), a seguito di irregolarità accertata. La tariffazione relativa ai controlli supplementari si applica unicamente alle attività ricomprese nel DLgs 194/08. Sono controlli resi nell'interesse dell'operatore quelli che sono esplicitamente richiesti dallo stesso, compresi quelli effettuati per il rilascio di certificazioni per l'esportazione, nonché i controlli svolti in applicazione di normative riguardanti Paesi Terzi (daily inspection), in aggiunta alla normale programmazione. Tali controlli e le relative certificazioni devono essere pagate secondo quanto previsto dai tariffari regionali. I costi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli supplementari sono a carico dell'operatore, che provvede direttamente al pagamento al laboratorio di analisi. L'esame trichinoscopico, qualora effettuato presso laboratori esterni all'impianto di macellazione, è a carico dell'operatore. Qualora l'operatore allestisca il laboratorio per l'esame trichinoscopico all'interno del macello, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico. Nel caso di macellazione di suini a domicilio, le spese relative all'ispezione ante e post mortem sono stabilite con tariffe regionali; le spese relative all'esame trichinoscopico sono a carico dell'interessato. Il costo orario relativo ai controlli supplementari è maggiorato esclusivamente della quota dello 0,5%, finalizzata all'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli di cui all'articolo 41 del Regolamento CE/882/2004.</p>

<p>Articolo 5 Costo orario</p>	<p>Si intende per costo orario il costo orario della prestazione, quindi comprensivo di tutto il personale coinvolto nel controllo, e non il costo orario del singolo operatore che prende parte all'esecuzione del controllo sanitario.</p> <p>Il suddetto principio del costo della prestazione non si applica agli stabilimenti di macellazione. In tali impianti la tipologia di attività di controllo indicata dalla normativa comunitaria prevede frequenze differenti dal restante controllo ufficiale.</p> <p>Il costo orario è indicato nell'allegato C, sezione I al decreto legislativo. L'importo è stato fissato in 50,00 euro/ora. Tale importo deve essere applicato uniformemente in tutte le Regioni. Qualora sussista l'esigenza di aggiornare tale importo, la modifica dello stesso deve essere concordata tra le Regioni e lo Stato al fine di garantire l'uniformità del calcolo del costo del servizio sul territorio nazionale.</p>
<p>Articolo 6 Modalità di adeguamento e di aggiornamento delle tariffe</p>	<p>L'aggiornamento periodico delle tariffe è previsto almeno ogni due anni. Eventuali aggiornamenti possono anche essere effettuati a seguito di richieste provenienti dalle Regioni, previo parere favorevole della Conferenza dello Stato con le Regioni e le Province Autonome.</p> <p>Le tariffe di cui all'allegato B possono essere modificate direttamente ed autonomamente dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.</p>
<p>Articolo 8 Compiti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>La rendicontazione dei costi sostenuti e delle tariffe riscosse deve essere effettuata annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>La comunicazione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino regionale deve essere effettuata utilizzando l'apposito allegato al decreto interministeriale di attuazione del decreto legislativo 194/2008, fatte salve le modalità vigenti.</p>
<p>Articolo 9 Rideterminazioni</p>	<p>La rideterminazione delle tariffe, in relazione alla verifica del livello di copertura del costo del servizio a livello di singole Regioni o a livello nazionale, deve essere concordata nell'ambito della Conferenza dello Stato con le Regioni e le Province autonome.</p>
<p>Articolo 10 Modalità tecniche di versamento delle tariffe</p>	<p>Le tariffe per le Sezioni da 1 a 5 vengono determinate mediante l'utilizzo dell'apposita bolletta, prevista dal decreto interministeriale applicativo; laddove la tariffa calcolata superi il costo del servizio, si applica una tariffa pari ad esso.</p> <p>Limitatamente alla Sezione 6, l'ammontare delle tariffe può essere determinato in autodichiarazione dall'operatore del settore alimentare, tenendo conto delle specifiche contenute nella Sezione medesima, e versato direttamente all'ASL territorialmente competente, con modalità da stabilirsi in apposito provvedimento regionale.</p>
<p>Articolo 11 Disposizioni relativi alle tariffe degli allegati A e B</p>	<p>A tutte le tariffe elencate nell'Allegato A del D.Lgs 194/08 (Sezioni da 1 a 6), deve essere preliminarmente applicata la maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11).</p> <p>La suddetta maggiorazione si applica in ragione della mancata copertura del costo del servizio a livello di Paese e di Regioni. Successivamente al 31 marzo 2010, sulla base del consuntivo della rendicontazione, qualora risulti una sufficiente copertura del costo del servizio, potrà essere valutata una riduzione della percentuale o l'eliminazione della stessa maggiorazione.</p> <p>La maggiorazione dello 0,5% deve essere applicata su tutte le tariffe riscosse (comprese le tariffe previste per i controlli previsti dall'art. 4 del DLgs) e, per quanto riguarda le attività ricomprese nelle Sezioni da 1 a 5, va calcolata anche qualora si applichi il costo del servizio.</p>
<p>Articolo 12 Modalità di rendicontazione</p>	<p>Relativamente ai dati dell'anno precedente, la rendicontazione alle Regioni da parte delle ASL deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.</p> <p>La rendicontazione al Ministero, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei Laboratori nazionali di riferimento, degli IZS e degli altri laboratori di analisi, deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. A tal fine dovranno essere utilizzati i modelli allegati al decreto interministeriale applicativo.</p>

Allegato A

Nella tabella 1, ai fini del D.Lgs 194/2008, si definiscono "bovini giovani" i vitelli di età non superiore a 8 mesi.

Gli importi ridotti previsti nella tabella 1.1 (per le strutture che macellano oltre 10.000 capi), si possono applicare anche se non sono contemporaneamente soddisfatti i prerequisiti elencati in calce alla tabella stessa. Viceversa, non si applicano qualora presso l'impianto siano state recentemente riscontrate e non risolte gravi non conformità relative all'autocontrollo e alla rintracciabilità (palese mancanza di tali requisiti).

Nel caso di macellazioni speciali d'urgenza (MSU), la tariffa deve essere addebitata al macello presso cui viene conclusa la macellazione.

Nel caso di laboratori di sezionamento annessi ad impianti di macellazione, limitatamente alle carni prodotte nello stesso impianto, si applica solo la tariffa prevista per il macello. Le carni introdotte da altri stabilimenti ai fini del sezionamento, sono invece soggette alla tariffa prevista dalla Sezione 2.

In tutti gli stabilimenti di sezionamento, la tariffa si calcola sul quantitativo totale della carne introdotta, indipendentemente che la stessa venga poi effettivamente sezionata o che venga commercializzata tal quale.

Se, inoltre, lo stabilimento di sezionamento svolge attività di deposito di carni confezionate o di alimenti, provenienti da altri stabilimenti e destinati tal quali alla commercializzazione, si applica anche la tariffa forfetaria prevista dalla Sezione 6.

A tutti i depositi fisicamente annessi a stabilimenti ricompresi nelle attività elencate nelle Sezioni da 1 a 5, che stoccano alimenti non prodotti nell'impianto e destinati tal quali alla commercializzazione, si applica anche la tariffa prevista dalla Sez. 6.

Gli importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte, si applicano ai soli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che lavorano il latte crudo e non ai centri di raccolta che, invece, pagano la tariffa ai sensi dell'Allegato A, Sezione 6, come deposito di prodotti alimentari a temperatura controllata.

Relativamente alla sezione 5, la tariffa viene calcolata sulla base dei quantitativi di un mese di attività.

Le tipologie di stabilimento ricomprese in tale Sezione sono sinteticamente esplicitate nella tabella seguente:

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Navi frigorifero • Navi officina • Stabilimenti che acquistano direttamente dai produttori primari <p>Nel caso in cui la prima immissione in commercio coincida con l'attività di macellazione, si applica esclusivamente la tariffa relativa a quest'ultima attività.</p>
Prima vendita nel mercato del pesce	<ul style="list-style-type: none"> • I mercati ittici • Le sale d'asta
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Regolamento 2406/96	<ul style="list-style-type: none"> • I mercati ittici • Le sale d'asta
Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti di macellazione dei prodotti di acquicoltura • Stabilimenti operanti in regime di freddo, che effettuano una o più delle seguenti operazioni: preparazione dei prodotti della pesca compresi i molluschi refrigerati, congelati o surgelati. • Stabilimenti che effettuano sterilizzazione, cottura, essiccazione, affumicamento, salagione, marinatura ecc. • Stabilimenti a terra, che effettuano esclusivamente operazioni di riconfezionamento o altre operazioni di taglio, porzionatura, zangolatura dei molluschi cefalopodi e battitura/riconfezionamento dello stoccafisso, ecc. • Stabilimenti frigoriferi che producono carni di pesce separate meccanicamente
Le attività di cernita, frazionamento e ghiaccatura dei prodotti della pesca sono ricomprese nella tariffa relativa al deposito di cui alla Sezione 6.	

Riguardo alle Sezioni da 1 a 5 dell'allegato A, fatta eccezione per quanto precedentemente indicato relativamente ai macelli con sezionamento annesso, la tariffa dovuta è pari alla somma delle singole tariffe previste per le singole attività produttive svolte nello stabilimento.

Sezione 6

Le tariffe indicate nella Sezione 6, in quanto forfetarie, non hanno una corrispondenza diretta con il reale costo del servizio prestato presso un determinato stabilimento ricompreso in tale Sezione.

Ai fini dell'individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della Sezione 6, con il termine di "attività prevalente ingrosso" si intende l'attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Qualora uno stabilimento svolga più di una attività si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente.

Al fine dell'individuazione dell'attività prevalente si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario dell'attività (rispetto alla registrazione).

Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate.

La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso ed al dettaglio).

Nel caso di stabilimenti in attività l'entità produttiva è calcolata su base annua dell'anno precedente, mentre, per i nuovi impianti, l'operatore del settore alimentare effettuerà una stima dell'entità produttiva prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine del primo anno di attività.

Nel caso di nuova registrazione o nuovo riconoscimento, rilasciati nel corso dell'anno, il valore della tariffa dovrà essere calcolato in dodicesimi.

Ai fini del pagamento delle tariffe di cui alla Sezione 6, nelle definizioni:

miele: sono comprese tutte le imprese che procedono alla smielatura e/o al confezionamento e/o alla commercializzazione all'ingrosso di miele; sono esclusi i produttori primari che lavorano esclusivamente miele proveniente dalla propria azienda, nonché le cooperative di smielatura e le sale di smielatura pubbliche che effettuano la sola smielatura e destinano l'intero prodotto ottenuto ai singoli operatori primari che l'hanno conferito;

molluschi bivalvi vivi: sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi, nonché tutti gli stabilimenti che svolgono l'attività di centro di spedizione dei molluschi, compresi i centri galleggianti;

cosce di rana e lumache: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono e/o commercializzano all'ingrosso le cosce di rana (compresi i macelli) e le lumache o le chioccioline vive;

stomaci vesciche e budella: sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati o per la commercializzazione per il consumo diretto;

centri di cottura: sono compresi tutti i centri di cottura che veicolano/distribuiscono un quantitativo di pasti superiore al 50% della produzione annuale a uno o più terminali di distribuzione di altra ditta/ente/istituzione. La tariffa è dovuta sulla base del quantitativo di materie prime in entrata nel centro cottura.

molli industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono farine, paste alimentari, pane e prodotti da forno; il termine industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;

pasticcerie industriali: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti dolciari comprese le caramelle, le gomme da masticare, i confetti ecc.; il termine

	<p>industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;</p> <p>alimenti di origine vegetale non considerati altrove: sono compresi tutti gli stabilimenti di produzione e commercializzazione non specificati nella Sezione 6 (quali ad es. acetaie, zuccherifici, impianti di lavorazione e confezionamento funghi, essiccatoi di cereali per l'alimentazione umana, ecc.)</p> <p>depositi alimentari, depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione: sono compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all'ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione; sono compresi anche i depositi degli spedizionieri specificamente destinati al deposito di alimenti ed i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione. .</p> <p>Sono assoggettate alle tariffe di cui alla sezione 6 anche gli stabilimenti che effettuano solo lavorazioni parziali del ciclo produttivo nei settori sopra indicati, commercializzando prodotti destinati a completare il ciclo di produzione in altri stabilimenti.</p> <p>I cash and carry sono da considerare tra le attività prevalenti all'ingrosso; tali attività sono assoggettate al pagamento delle tariffe previste dalle Sezioni da 2 a 5 (qualora svolgano attività riconosciute ricadenti in queste Sezioni), nonché della eventuale tariffa prevista dalla Sezione 6.</p>
--	---

ALLEGATO 2

**AUTODICHIARAZIONE ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal D.lgs.194/2008
(art.47 DPR n 445/2000)**

Il sottoscritto/a nato a
 il.....residente a
 in via.....C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□

titolare legale rappresentante altro (specificare).....

dell'impresa del settore alimentare denominata

Tipologia di stabilimento (vedi sezione 6 D.L.vo 194/08).....

sita invian.....

con riferimento al D.L.vo 194/08 ed alla Delibera di Giunta Regionale n.del.....

Sulla base del quantitativo prodotto e/o commercializzato nell'anno precedente

Sulla base di una stima dell'entità produttiva prevista per l'anno in corso

dichiara

sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate nel D.P.R. 445/2000, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 194/2008:

> che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50% : SI NO

pertanto

che la propria attività non rientra in quelle previste dall'Allegato A, Sezione 6 e di non essere soggetto al pagamento delle tariffe previste

ovvero

di rientrare nella fascia produttiva annua : A) B) C)
 della sopraccitata normativa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare variazioni a quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell'attività.

IN FEDE

(firma del titolare ed eventuale timbro)

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.

.....li.....

IN FEDE

(firma del titolare ed eventuale timbro)

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'

ALLEGATO 3

Prot. n. _____

-RACCOMANDATA A.R.-Al Sig. _____
Via _____

**OGGETTO: D. Lgs. n. 194/2008. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. D.G.R. n....del.....
Richiesta pagamento tariffa.**

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19.11.2008, entrato in vigore il 12.12.2008, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Lo stesso Decreto prevede che gli operatori del settore alimentare, per le attività comprese nell'allegato A, sezione 6, devono corrispondere un contributo nella misura forfettaria prevista dalla stessa sezione 6, in base alle tre classi di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento (fascia A, B o C). Tale contributo deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Alla tariffa di cui sopra vanno applicate la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11, p.1 e la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art.11, p. 4 dello stesso Decreto.

Con la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n 11000 del 17.04.09, sono stati chiariti taluni aspetti fondamentali per l'esatta individuazione dei soggetti obbligati al contributo, per le modalità di versamento delle tariffe ed è stato specificato, tra l'altro, che con il termine di "attività prevalente ingrosso", si intende l'attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50% e che la fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso più eventuale vendita al dettaglio).

Con Delibera di Giunta Regionale n. del, pubblicata sul BURP n. del...., è stata recepita la precitata nota ministeriale e sono state fornite, agli operatori del settore alimentare ed alle AA.SS.LL., indicazioni applicative del Decreto Legislativo 194/08, specificando che il versamento delle tariffe previste deve essere effettuato dagli operatori del settore alimentare senza una preventiva richiesta da parte della ASL territorialmente competente.

In applicazione della precitata Delibera di Giunta Regionale n. del ..., essendo trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della stessa, ed essendo stato accertato un mancato/incompleto pagamento della relativa tariffa, si comunica che la S.V. è tenuta al pagamento di un importo complessivo di euro....., calcolato prendendo a riferimento la fascia produttiva più onerosa (fascia C) - in quanto non si dispone di elementi per determinare l'entità produttiva presunta della sua attività per il 2009 -, e includendo la maggiorazione del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale. Tali interessi sono stati calcolati dal primo giorno successivo al 60° giorno dalla pubblicazione sul BURP della citata D.G.R. n. del..... sino alla data della presente richiesta.

Tale importo dovrà essere versato su Conto Corrente n. intestato a....., trasmettendo al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L copia della ricevuta dell'avvenuto versamento.

Si avverte che in caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa sopra riportata **entro 30 giorni** dalla notifica della presente, saranno avviate le procedure per la riscossione coattiva.

Qualora la sua attività non rientri nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 194/08, la S.V. dovrà far pervenire apposita autodichiarazione all'Ufficio scrivente, entro 30 giorni dalla notifica della presente, utilizzando l'Allegato 2 alla citata D.G.R. n... del....., ai fini dell'annullamento della presente richiesta. Qualora la S.V. avesse già provveduto al pagamento della tariffa nei termini previsti, dovrà far pervenire, entro 30 dalla notifica della presente, apposita autodichiarazione corredata di copia dell'avvenuto versamento ai fini dell'annullamento della presente richiesta..

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche.

Per ogni chiarimento si prega di contattare i seguenti numeri telefonici.....

Le relative informazioni sono consultabili sul sito